



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Area Ricerca e Relazioni Internazionali  
Responsabile: Claudio Borio  
Via Bogino, 9 – 10124 TORINO  
Tel. 011/670.4374-4394  
Fax 011/670.4380  
e-mail [cborio@rettorato.unito.it](mailto:cborio@rettorato.unito.it)

**Decreto Rettorale n.455 del 10 giugno 2004..**

**OGGETTO: Regolamento attuativo dell'art. 103, lett. c) del Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.**

## IL RETTORE

**Visto** il Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con D. R. 348 del 7 maggio 2004 ed in particolare la previsione di cui all'art. 103 lett. c);

**Ritenuto** di dover dare concreta attuazione alla previsione di cui sopra mediante l'adozione di apposito regolamento;

**Visto** il Regolamento delle prestazioni, dei contratti e delle convenzioni ex art. 66 DPR 382/80, emanato con D.R. 307 del 23 aprile 2004;

**Vista** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio 2004 con la quale è stato approvato il Regolamento attuativo dell'art. 103, lett. c) del Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

**Visto lo** Statuto d'Ateneo emanato con D.R. 54 dell'8.2.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Esaminato** ogni opportuno elemento;

## DECRETA

**A decorrere dalla data del presente Decreto, è in vigore il Regolamento attuativo dell'art. 103, lett. c) del Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al testo allegato.**

**Il Regolamento si intende valido per un anno al termine del quale si dovrà procedere alla verifica circa lo stato di attuazione.**

IL RETTORE

(Prof. Rinaldo BERTOLINO)

Visto: Il Dirigente  
Claudio Borio

# **REGOLAMENTO ATTUATIVO DELL'ART. 103 – lett. c) DEL REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITA'**

## **Art. 1 - Ambito di Applicazione**

Il presente Regolamento, emanato in applicazione dell'art. 103 – lett. c) del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, disciplina le attività svolte nell'ambito di progetti di ricerca, didattica, progettazione, organizzazione e gestione di servizi e amministrazione che possono essere ricondotte tra le attività istituzionali dell'Ateneo.

Non rientrano nell'ambito del presente Regolamento:

- a) le attività svolte in applicazione dell'art. 3 del Regolamento delle prestazioni, dei contratti e delle convenzioni emanato ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 11-07-1980, n. 382;
- b) la progettazione di opere pubbliche ai sensi dell'art. 18 della legge n. 109 dell'11.2.1994.

## **Art. 2 – Approvazione dei progetti**

L'approvazione dei progetti di cui al presente Regolamento spetta al Consiglio di Amministrazione per quelli di competenza dell'Amministrazione Centrale in quanto coinvolgono l'Ateneo nel suo complesso, ancorché l'attività non sia svolta nella totalità delle strutture.

Per quanto riguarda i progetti dei Centri di Gestione Autonoma la competenza di cui sopra è in capo all'organo collegiale di governo della struttura.

I criteri essenziali a cui devono attenersi i progetti sono i seguenti:

- a) il progetto deve avere oggetto, durata, contenuto certo e fasi attuative. Qualora non diversamente disposto dall'ente finanziatore, la durata sarà, di norma, annuale, rinnovabile. Termini diversi potranno essere disposti per particolari esigenze.

- b) per ciascun progetto deve essere redatto un piano economico-finanziario ove siano esplicitati costi, ricavi e valore delle risorse impiegate.
- c) Le voci di costo dovranno essere giustificate analiticamente mettendo in evidenza i seguenti elementi:
- materiale di consumo
  - quote ammortamento apparecchiature
  - quota alla struttura per spese generali (utenze, amministrazione, infrastrutture)
  - contratti di consulenza e/o di prestazione d'opera con personale non strutturato
  - acquisto servizi
  - altri costi da specificare
- d) il relativo finanziamento deve provenire da enti esterni, pubblici e/o privati, nazionali e internazionali.
- e) i compensi sono erogati a professori, ricercatori e personale contrattualizzato (di seguito definito "personale") nei limiti della differenza tra i ricavi e i costi del progetto.
- f) per ogni progetto deve essere individuato un responsabile;
- Ai fini della determinazione dei compensi il responsabile del progetto presenta all'organo competente una relazione che attesti l'efficienza dimostrata, i risultati conseguiti e la differenza tra costi e ricavi. Tale relazione conterrà una proposta di ripartizione della somma destinata ai compensi quale risulta dalla differenza tra i ricavi e i costi. Qualora il progetto abbia durata superiore all'anno, la relazione è dovuta al termine di ciascun anno.

### **Art. 3 – Ripartizione**

Per ciascun progetto, dedotto una quota da destinare al bilancio di ateneo e tutte le spese vive per la sua attuazione, la somma rimanente può essere destinata a compensi al personale che ha partecipato al progetto.

Il totale destinato ai compensi deve comprendere una quota a favore del Fondo Comune di Ateneo secondo quanto previsto dal contratto integrativo d'ateneo ed una

quota del 5% a favore del monte ore straordinari della struttura o delle strutture presso le quali si attua il progetto.

Per quanto riguarda la quota a favore del bilancio di ateneo e quella per il Fondo Comune d'Ateneo si fa rinvio alla normativa specifica.

I residui che dovessero risultare disponibili a seguito dei limiti di ripartizione di cui sopra e delle minori spese sostenute saranno destinati ad incrementare il fondo per il trattamento accessorio del personale contrattualizzato.

#### **Art. 4 – Condizioni**

Il personale contrattualizzato che presta la propria opera all'interno dei progetti deve acquisire l'autorizzazione del proprio responsabile di struttura il quale, nel concedere l'autorizzazione medesima, avrà l'obbligo di verificare che l'attività non sia in contrasto e non rechi nocumento alle normali attribuzioni d'ufficio.

I professori e i ricercatori che partecipano ai progetti devono essere autorizzati dal Direttore del Dipartimento di appartenenza, salvo che il progetto stesso sia stato preventivamente approvato dall'organo collegiale competente.

Per i professori e i ricercatori l'attività deve essere svolta fatto salvo l'adempimento dei doveri istituzionali.

#### **Art. 5 - Compensi**

Il personale che collabora al progetto è ricompensato sulla base dell'effettivo impegno dedicato al progetto sia dal punto di vista qualitativo sia da quello quantitativo sulla base del piano economico-finanziario di cui alla lett. b) del precedente art. 2.

I compensi di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con quelli corrisposti per lavoro straordinario svolto nell'ambito della specifica attività.

#### **Art. 6 – Norme transitorie**

Le norme di cui al presente Regolamento si applicano anche ai progetti di cui al presente Regolamento già in atto alla data di approvazione del Regolamento stesso, a quelli per i quali non si sia ancora chiusa la rendicontazione ovvero a quelli per i

quali siano state accantonate le somme relative, esclusivamente per quanto riguarda i compensi al personale.

#### **Art. 7 - Norme finali**

Le norme di cui al presente Regolamento non sono modificabili dalle strutture decentrate dell'Ateneo.